

Luca Dott. Martinenghi

Commercialista - Revisore Contabile

Circolare n. 8/2018

OGGETTO: OBBLIGO GESTIONE DELLE RIMANENZE E CONTABILITA' SEMPLIFICATA PER CASSA

A partire dal 2017, a seguito della modifica dell'art. 66, TUIR ad opera dell'art. 1, commi da 17 a 23, Finanziaria 2017, le imprese in contabilità semplificata determinano il reddito in base al **principio di cassa** in luogo di quello per competenza, ossia quale differenza tra l'ammontare dei ricavi / altri proventi percepiti e l'ammontare delle spese sostenute.

Ai fini della determinazione del reddito dei soggetti in contabilità semplificata "per cassa" non rilevano le rimanenze finali e le esistenze iniziali di merci, lavori in corso su ordinazione di durata sia infrannuale che ultrannuale e titoli, fatta eccezione per la gestione delle rimanenze nel primo periodo di applicazione del regime.

Quindi, le rimanenze finali 2016 costituiscono un costo deducibile nel 2017 e rimanenze finali dell'esercizio sono irrilevanti.

Alla luce di quanto sopra illustrato, per i soggetti in contabilità semplificata "per cassa" le rimanenze, pur non rilevando nella determinazione del reddito, devono comunque essere rilevate ai fini:

- della compilazione del quadro RG del mod. REDDITI 2018;
- dell'applicazione degli studi di settore (sulla base delle prossime integrazioni ai modelli).

Va infine evidenziato che la rilevazione delle rimanenze è necessaria:

- in caso di passaggio dalla contabilità semplificata alla contabilità ordinaria;
- in presenza di operazioni straordinarie (ad esempio, conferimento ditta individuale in società di nuova costituzione).

Pertanto lo scrivente Studio, richiede ai gentili clienti la compilazione dell'elenco delle rimanenze finali al 31.12.2017 da far pervenire allo Studio per permettere la corretta compilazione del dichiarativo fiscale.